

Pubblicato il 20/10/2025

N. 00193/2025 REG.PROV.CAU.

N. 00347/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2025, proposto da -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dall'avvocato G. P., con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Chieti, in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege
in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento DASPO n. 160/2025 m.p. emesso dal Questore di Chieti il
10.05.2025 e notificato il 13.05.2025.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura
di Chieti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente *fumus boni iuris*, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso.

Rilevato, in termini generali, alla luce dei consolidati indirizzi del Giudice d'Appello (*infra multis*, Consiglio di Stato, sez. III, 04/02/2019, n. 866 Consiglio di Stato, sez. III, 07/05/2019, n. 2916 Consiglio di Stato, sez. III, 07/05/2019, n. 2916) che il DASPO è una misura di carattere preventivo e non sanzionatorio con finalità prevalentemente diretta alla creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi. Per tale misura, così come per tutto il diritto amministrativo della prevenzione, vale la logica del “più probabile che non”, non richiedendosi la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari.

Rilevato che il DASPO può dunque essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, e non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di “allarme” o di “pericolo”.

Rilevato altresì che il DASPO è una misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato, pertanto, ai fini della sua emissione, è sufficiente l'accertamento di un *fumus* di attribuibilità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti per la verifica della pericolosità del soggetto.

Ritenuto che il gravato provvedimento appare *prima facie* esente dalle censure dedotte, tenuto conto della natura circostanziata della motivazione posta a base del provvedimento stesso e della proporzionalità della misura in quanto rapportata alla condizione soggettiva del ricorrente, nei confronti del quale è già stato adottato un precedente DASPO e sono in corso di svolgimento indagini nell'ambito del proc. n. -OMISSIS- R.G.N.R. (Procura della Repubblica di Chieti) per i reati di -OMISSIS-, nonché per il reato di -OMISSIS- di -OMISSIS-.

Ritenuta, pertanto, l'insussistenza del *fumus* di fondatezza.

Considerato infine, quanto al *periculum in mora*, che nel bilanciamento degli opposti interessi, l'interesse fatto valere dalla parte ricorrente appaia recessivo rispetto a quello pubblico volto a scongiurare ulteriori episodi pericolosi per la pubblica incolumità e ad assicurare l'ordine pubblico e le condizioni di sicurezza in occasione delle manifestazioni sportive.

Ritenuto, da ultimo, di compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO